

IL VICE DIRETTORE GENERALE

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari Corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale della Marina militare» - edizione 2014;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanità militare, recante «modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma

prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il foglio n. M_D MSTAT 0048240 del 19 giugno 2019 dello Stato Maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2020, di 2.200 VFP 1 nella Marina militare;

Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2020;

Vista la direttiva del comando scuole della Marina militare, recante «Criteri per la ripartizione dei candidati vincitori del bando di arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare tra il personale del Corpo equipaggi militari marittimi ed il personale delle Capitanerie di Porto e per l'attribuzione delle Categorie/Specialità/Abilitazioni» - edizione 2017;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino a comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018 - registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 - concernente la sua nomina a vice direttore generale della direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del direttore generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2020 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di 2.200 VFP 1, di cui:

a) 1.400 per il corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), cosi' distribuiti:

- 1.090 per il settore d'impiego «navale»;
- 120 per il settore d'impiego «anfibi»;
- 60 per il settore d'impiego «incursori»;
- 30 per il settore d'impiego «palombari»;
- 40 per il settore d'impiego «sommersibilisti»;
- 60 per il settore d'impiego «Componente aeromobili»;

b) 800 per il corpo delle capitanerie di porto (CP), cosi' distribuiti:

- 794 per le varie specialita', abilitazioni;
- 6 per il settore d'impiego «Componente aeromobili».

2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:

a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.356 posti, di cui 950 per il CEMM e 406 per le CP, cosi' suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di marzo 2020, per i primi 600 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 400 posti per il CEMM-settore d'impiego «navale» e 200 per le CP;

2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto nel mese di maggio 2020, per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il CEMM-settore d'impiego «navale» e 200 per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;

3° incorporamento forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2020, per 196 concorrenti cosi' ripartiti: i primi 60 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 30 della graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «sommersibilisti», i primi 66 della graduatoria di merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti in 60 CEMM e 6 CP);

4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di novembre 2020, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM «anfibi».

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 29 agosto 2019 al 27 settembre 2019, per i nati dal 27 settembre 1994 al 27 settembre 2001, estremi compresi;

b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 844 posti, di

cui 450 per il CEMM e 394 per le CP, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di settembre 2020, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 354 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 194 per le CP;

2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di novembre 2020, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 200 per le CP.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio 2020 al 5 febbraio 2020, per i nati dal 5 febbraio 1995 al 5 febbraio 2002, estremi compresi.

3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d'impiego:

a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);

b) «CEMM anfibi»;

c) «CEMM incursori»;

d) «CEMM palombari»;

e) «CEMM sommergibilisti»;

f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).

Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP).

Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d'impiego, neanche presentando distinte domande.

È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f):

- qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;

- qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d'impiego «CEMM navale e CP».

A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.

Se in un qualsiasi settore d'impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi

alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego.

4. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell'opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.

6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale.

7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;

- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;
- d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare;
- f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
- g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) aver tenuto condotta incensurabile;
- i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- l) non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.

2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche devono essere, inoltre, in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 - citati entrambi nelle premesse - nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- «CEMM incursori»: solo di sesso maschile;
- «CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;
- «Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università.

3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet <http://www.difesa.it/>, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito « <https://concorsi.difesa.it/> ».

2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.

4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.

La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di

riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;

b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.

5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione.

2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.

3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

- a) il possesso della cittadinanza italiana;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il

diploma stesso;

d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'art. 9 (dettagliati nell'Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;

e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP 1 nelle forze armate o di ausiliario nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4;

g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare;

i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

j) di aver tenuto condotta incensurabile;

k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali della Marina militare;

m) l'eventuale possesso della certificazione sanitaria unica (CSU) di cui all'art. 10, comma 8, in corso di validità, quale documento attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento nelle forze armate quale VFP 1;

n) di non essere in servizio quale volontario nelle forze armate;

o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.

Inoltre, dovranno indicare nella domanda:

p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione;

q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre forze armate, segnalate in ordine di preferenza;

r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;

s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti settori d'impiego:

«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);

«CEMM anfibi»;

«CEMM incursori» (solo se di sesso maschile);

«CEMM palombari»;

«CEMM sommergebilisti» (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);

«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);

t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici per l'idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza fisica;

u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;

v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione:

- brevetto di subacqueo;

- iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del codice della navigazione;

- documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di preferenza dichiarati;

- titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti (anche con autocertificazione);

- attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere.

La certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al

«Common European Framework of Reference for languages - CEFRL»;

- se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione.

5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.

I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.

6. L'invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.

7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle

domande stabilito al precedente comma 1.

9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

10. La direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).

3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma 2, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta

elettronica - all'indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.

A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Nei casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio.

5. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Fasi del reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:

a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:

1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l'arruolamento nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» del corrispondente blocco.

2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori graduatorie provvisorie:

- per il settore d'impiego «CEMM anfibi»;
- per il settore d'impiego «CEMM palombari»;
- per il settore d'impiego «CEMM incursori»;
- per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»;
- per il settore d'impiego «Componente aeromobili».

c) approvazione della graduatoria del settore d'impiego «CEMM

navale e CP» e delle graduatorie provvisorie per i settori d'impiego incursori, palombari, anfibi, sommergebilisti e Componente aeromobili;

d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle citate graduatorie per l'espletamento delle seguenti fasi selettive:

1) se si concorre per il settore d'impiego CEMM navale-CP, per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della durata indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);

2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d'impiego incursori, palombari, anfibi, sommergebilisti e Componente aeromobili, si parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:

1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombari, n. 1, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);

2ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombari, n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e prove di efficienza fisica (art. 13);

3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14 della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psico-fisici specifici (art. 14);

e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche;

f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;

g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;

h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nella Marina militare.

Art. 7

Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:

a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di

partecipazione;

b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3.

2. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione per quelli relativi:

- al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
- agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

3. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata altresì dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.

Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.

4. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c), provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11.

5. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona per la seconda fase della procedura di reclutamento provvedera' inoltre a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore.

6. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera d), provvedera' altresì a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore.

7. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera b),

insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvedera' a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche:

- per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;

- per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso il comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);

- per il settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.

I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore.

8. Mariscuola Taranto provvedera' altresì alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'allegato A del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.

Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM le domande dei candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera.

I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM. Se già incorporati, verrà adottato il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In quest'ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. La DGPM provvederà alle previste comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale.

9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di

autodichiarazioni, si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell'interessato in posizione non più utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non più utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nella Marina militare.

La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale, ed eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno.

10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.

11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8

Commissioni

Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell'Allegato B che è parte integrante del presente bando.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie

1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati.

2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

(fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600.

2. I candidati per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso il centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombari 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:

- a) per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»: 260;
- b) per il settore d'impiego «Componente aeromobili»: 350;
- c) per il settore d'impiego «CEMM anfibi»: 900;
- d) per il settore d'impiego «CEMM palombari»: 250;
- e) per il settore d'impiego «CEMM incursori»: 1.000.

3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:

a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;

b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle forze armate o dalle forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;

d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.

In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo mescuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.

La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.

4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a

convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di cui all'art. 6, lettera b), per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.

5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;

b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

c) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:

- originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:

emocromo;

VES;

glicemia;

creatininemia;

trigliceridemia;

colesterolemia;

bilirubinemia diretta e indiretta;

gamma GT;

transaminasemia (GOT e GPT);

analisi delle urine con esame del sedimento;

markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

ricerca anticorpi per HIV;

- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di

positività' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;

- certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato C al presente bando;

- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.

6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della certificazione sanitaria unica, non dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:

- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;

- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

7. I candidati per i settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),

c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6, dovranno presentare:

a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,

- TSH;
- FT3/FT4;
- elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
- PT, PTT e fibrinogeno.

b) se già posseduto, l'esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica di cui all'art. 14;

c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).

d) i candidati per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione

dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.

8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle forze armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.

La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attività sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validità temporale, ma all'esito del giudizio di idoneità decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche.

La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico:

- a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
- b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo

sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti;

c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.

Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.

I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.

Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter selettivo per le forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.

9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.

I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della nuova convocazione risultino nuovamente:

- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5, saranno esclusi dal concorso;

- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6, saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP».

La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto

dal successivo comma 10.

La medesima commissione disporrà quindi l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:

- a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- b) visita oculistica;
- c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
- e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) visita odontoiatrica;
- g) valutazione dell'apparato locomotore;
- h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:

a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse;

b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;

c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art. 19, comma

3.

11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', nei confronti dei candidati per il settore d'impiego «CEMM navale e CP», a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

12. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 10:

- accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

- visita medica generale, nell'ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verra' definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.

La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psico-fisica del concorrente.

Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui all'art. 14.

Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

a) se concorrenti per i settori d'impiego «CEMM navale e CP»:

«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;

«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».

b) se concorrenti per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare:

«idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»;

«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»;

«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».

I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP».

13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.

14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto - corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello

Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.

Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneita' nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella Marina militare, comporteranno la sospensione dell'incorporamento nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame.

15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l'ispettorato di sanita' della Marina militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.

Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita', il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza giuridica.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

(fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma Castrogiovanni di Taranto o centro di selezione della Marina militare di Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione

degli accertamenti attitudinali.

2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti ai test.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.

Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.

4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;

«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».

Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sarà notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in caso di inidoneità, comporta l'esclusione dal concorso.

5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

3. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.

Art. 12

Accertamenti attitudinali specifici (seconda fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli

accertamenti attitudinali specifici, concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d'impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali.

2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.

Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.

4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»;

«inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx».

Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sarà notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici è definitivo e l'inidoneità comporta l'esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». I candidati idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego richiesto saranno invece sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 13.

5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.

Art. 13

Prove di efficienza fisica
(seconda fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona.

Le prove di efficienza fisica per i settori d'impiego «CEMM anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergebilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.

La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal centro di selezione della Marina militare di Ancona.

Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.

2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).

3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata

o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. La concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere all'effettuazione delle prove di efficienza fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, escluderà la candidata dal prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:

- per il settore d'impiego «CEMM anfibi» nell'allegato D;
- per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell'allegato E;
- per i settori d'impiego «CEMM sommozzatori» e «Componente aeromobili» nell'allegato F.

In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla formazione delle relative graduatorie di merito di cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, sono definitivi.

In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.

6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B redigerà il relativo verbale.

Art. 14

Accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica
(terza fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l'assegnazione ai relativi settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.

2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:

- i primi 200 candidati per il settore d'impiego «CEMM anfibi», presso l'Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneità di anfibio;

- i primi 60 candidati per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti», presso l'Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneità di sommergibilista;

- i primi 90 candidati per il settore d'impiego «CEMM incursori» e i primi 60 candidati per il settore d'impiego «CEMM palombari», presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell'idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;

- i primi 80 candidati per il settore d'impiego «Componente aeromobili», presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per la verifica del possesso dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea.

I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti per l'effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.

3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di

cui al precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica per il settore d'impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun settore d'impiego.

4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, muniti di:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 5, lettera e), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
- c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all'art. 10, comma 8;
- d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:

- velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
- costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
- filtro 70 hertz più filtro di rete;
- prove di attivazione complete (SLI - iperpnèa);
- tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).

Il referto dovrà documentare l'assenza dei seguenti elementi:

- qualunque forma di parossismo;
- ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
- onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove di attivazione;
- grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

- se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni

rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.

5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l'assegnazione ai settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina.

I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:

- per il possesso dell'idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
- per il possesso dell'idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/NR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l'assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;

- per il possesso dell'idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole - 1AU;

- per il possesso dell'idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole.

Per l'assegnazione al settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.

6. I predetti Enti della Marina militare e l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che provvederà a notificare al più presto l'esito degli accertamenti psico-fisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato- ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:

«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»;

«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».

7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «inidonei a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx» saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego delle

forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». I candidati giudicati «inidonei quali VFP 1 nella Marina militare» saranno esclusi dal concorso.

8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.

Art. 15

Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)).

2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la valutazione dei titoli di cui all'Allegato A, forma la graduatoria di merito generale, che verra' utilizzata per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

Le graduatorie di merito definitive per i settori d'impiego «CEMM anfibi», «CEMM palombari», «CEMM incursori», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» sono invece formate in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica.

Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche sara' considerata solo allorche' si verifichi una delle seguenti evenienze:

- candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti, rispettivamente, dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 14, comma 2;

- candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d'impiego «CEMM navale e CP»;

- candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche;

- candidato idoneo per il settore d'impiego «CEMM navale e CP»

ma non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche.

Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d'impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l'incorporazione con il primo incorporamento utile.

I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche, qualora - pur utilmente collocati nella graduatoria generale - non rientrino nei limiti numerici previsti dall'art. 14, comma 2, verranno convocati per l'incorporazione con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d'impiego «CEMM navale e CP».

3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 4.

Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione.

In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.

Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto Interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet [www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx) - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.

4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 17.

Art. 16

Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d'impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP, attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni e ammissione al corso di formazione.

1. La commissione di cui al comma 1, lettera e) dell'Allegato B provvedera', nei confronti dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie per i settori d'impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili», alla ripartizione tra CEMM e CP e all'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni.

2. Successivamente, Mariscuola Taranto convocherà i precitati candidati per la frequenza del corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.

Art. 17

Procedure per il ripianamento dei posti non coperti

1. Nell'ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti.

In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM navale CP» nell'ambito di un blocco per mancanza di concorrenti idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potrà autorizzare il ripianamento dei posti non coperti con concorrenti idonei vincitori dell'altro blocco, qualora disponibili.

A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche entro il quinto giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i concorrenti per il settore d'impiego «Componente aeromobili» saranno assegnati, seguendo l'ordine della relativa graduatoria di merito, al Corpo (CEMM o CP) nel quale si verificherà la mancata copertura.

Non e' consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si verificano per un qualsiasi settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito generale.

2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 15, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.

Art. 18

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17, comma 2, a copertura dei posti per il solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nell'Esercito e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre forze armate.

Art. 19

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM a convocare per l'incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15 fino alla copertura dei posti previsti.

2. La convocazione e' consegnata agli interessati al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero e' effettuata con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e l'ora di presentazione presso le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la

frequenza del corso di formazione di base per VFP1.

3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio, comportera' il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.

4. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente all'Allegato G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.

I candidati vincitori per il settore d'impiego «CEMM navale e CP», dovranno produrre inoltre, ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.

I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'Allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD - fatto salvo quanto specificato al precedente art. 10, comma 8 - non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.

5. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti.

6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:

- certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere

prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».

7. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno coperti secondo la procedura di cui all'art. 17.

8. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per l'impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all'estero.

9. La DGPM determinerà, con decreto Interdirigenziale emanato di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella Marina militare - con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento - suddivisi in base ai settori d'impiego. In particolare, per i settori d'impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/specialità/abilitazioni, in base all'assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera e) dell'Allegato B.

10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.

Art. 20

Formazione dei VFP 1 nei settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche e prospettive di carriera

1. I vincitori per i settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il settore d'impiego «CEMM anfibi» i quali verranno convocati con il 2° e 4° incorporamento del 1° Blocco).

Al termine di detto corso, della durata di circa 8 settimane, i VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori

d'impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici all'acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito all'ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:

- corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette mesi;
- corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa sette mesi;
- corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici settimane;
- corso propedeutico componente aeromobili, della durata di circa sei mesi;
- corso di abilitazione sommergebilista, della durata di circa sei mesi.

2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a seconda del settore d'impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:

- attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
- attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
- abilitazione anfibia;
- attestato di frequenza del corso propedeutico componente aeromobili;
- abilitazione sommergebilista.

3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore d'impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l'ammissione alla rafferma di un anno quale VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.

4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP 1 idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l'addestramento acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il settimo mese dall'incorporazione, al fine di poter continuare l'addestramento intrapreso e proseguire nel previsto iter d'impiego.

Art. 21

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.

2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nella Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.

3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1 potrà essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.
Art. 22

Possibilita' e sviluppo di carriera

1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.

2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, all'atto dell'ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l'idoneita' al corso specialistico di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello specifico settore.

Art. 23

Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di Polizia a ordinamento militare e civile

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 21, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle forze di Polizia a

ordinamento militare e civile.

2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 24

Benefici

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nella Marina militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di Polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 25

Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.

2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il centro di selezione della Marina militare di Ancona i candidati potranno fruire di vitto a carico dell'amministrazione difesa.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento e' la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it ; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ;

b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it ; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it ;

c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla

permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 27

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2019

Il vice direttore generale: Croce

Il comandante generale: Pettorino

Avvertenze generali:

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita:

- 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
- 2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni

con il pubblico della direzione generale per il personale militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:

dal lunedì' al venerdì': dalle 9,00 alle 12,30;

dal lunedì' al giovedì': dalle 14,45 alle 16,00.